



# COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

*Provincia di Perugia*

*COPIA*

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 28-12-20**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1 DEL TUSP E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.**

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:00 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

|                              |          |                            |          |
|------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| <b>FIBRAROLI TULLIO</b>      | <b>P</b> | <b>MONTANI VINCENZA</b>    | <b>A</b> |
| <b>FLAVONI GIANFRANCESCO</b> | <b>P</b> | <b>CHIRRA ALESSANDRO</b>   | <b>P</b> |
| <b>CORTI ANNA</b>            | <b>P</b> | <b>VALERIANI GIAN LUCA</b> | <b>P</b> |
| <b>PUGLIESE SIMONA</b>       | <b>P</b> | <b>PUGLISI GIUSEPPE</b>    | <b>A</b> |
| <b>DE ANGELIS VALERIO</b>    | <b>P</b> | <b>MORICONI SANDRO</b>     | <b>P</b> |
| <b>DI GIROLAMO RITA</b>      | <b>P</b> |                            |          |

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 9 - Assenti n. 2 - In carica n. 11 - Totale componenti 11

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la relazione del Sindaco – Presidente;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la

valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**VISTO** l'art. 20 T.U.S.P. “**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**”

*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

*3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

*4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. ( ... )”.*

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 29, del 28.09.2017, di approvazione del Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate, ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016, con la quale si procedeva all'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, come segue:

*Partecipazioni dirette:*

| <i>Denominazione</i>              | <i>Anno di costituzione</i> | <i>Quota di partecipazione</i> | <i>Attività svolta</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Numero dipendenti</i> | <i>Numero amministratori</i> |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <i>V.U.S. S.p.A.</i>              | <i>2001</i>                 | <i>0,15</i>                    | <i>Attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua - Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotta - Gestione delle reti fognarie - Raccolta di rifiuti non pericolosi - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi servizi idrici, energetici ed ambientali ATO UMBRIA3</i> | <i>402</i>               | <i>3</i>                     |
| <i>UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.</i> | <i>2002</i>                 | <i>0,000007</i>                | <i>Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, altre attività connesse nel settore delle tecnologie dell'informatica, costruzione di opere di pubblica utilità per le telecomunicazioni.</i>                                                                                                   | <i>86</i>                | <i>1</i>                     |
| <i>VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.</i> | <i>1990</i>                 | <i>2,00</i>                    | <i>Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte</i>                                                                                                                                                                                                                                               | <i>2</i>                 | <i>4</i>                     |

Per quanto riguarda **V.U.S. S.p.A.** è una società multiutility in house che svolge servizi di interessi generale, quali la raccolta, trattamento e fornitura di acqua, la distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte, la gestione delle reti fognarie, la raccolta di rifiuti solidi non pericolosi, il trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi, è una società a capitale interamente pubblico i cui soci sono i 22 comuni del comprensorio folignate, spoletino e della Valnerina. La società è affidataria del servizio idrico integrato.

Dall'analisi della struttura societaria e dell'attività svolta da *Vus S.p.a.* è emerso che **non si ravvisa alcuno degli elementi ostativi previsti dal D. Lgs. 175/2016 per la conferma della partecipazione societaria.**

Con riferimento ad **Umbria Digitale s.c.a r.l.**, trattasi di una società consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, non ha scopo di lucro ed è al servizio della Regione Umbria, dei Comuni, delle Agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, svolgendo attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci secondo il modello in house providing. La società eroga servizi per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale per la diffusione della Banda Larga e dei servizi infrastrutturali della Community Network (CN) nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU), operando anche per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell'Umbria (SIRU) e alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriale. Il Comune di Sant'Anatolia di Narco, essendo un Ente di piccolissime dimensioni, ritiene la partecipazione societaria particolarmente utile per poter accedere ai servizi di innovazione tecnologica proposti dalla società, a condizioni economiche particolarmente vantaggiose, tra cui il sistema di fatturazione elettronica, di archiviazione dei contratti informatici e la piattaforma PagoPa. **Si**

# COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

ritiene di mantenere la partecipazione societaria in quanto non vi sono elementi ostativi alla stessa tra le condizioni poste dal D. lgs. 175/2016 ed il giudizio sulla società è positivo.

Quanto a Valnerina Servizi S.c.p.a. è una società consortile per azioni che è stata costituita il 26/09/1990 che si occupa della realizzazione della rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, nonché nella distribuzione del GPL nei territori dei Comuni della Valnerina. Alla Società partecipano il Consorzio BIM Nera e Velino, il Comune di Norcia, il Comune di Cascia, la Comunità Montana Valnerina, il Comune di Cerreto di Spoleto, il Comune di Preci, il Comune di Sellano, il Comune di Monteleone di Spoleto, il Comune di Sant'Anatolia di Narco, il Comune di Scheggino, il Comune di Vallo di Nera, il Comune di Poggiodomo e la società AMI 2000 Srl che è una società privata. Si precisa inoltre che è ancora in fase di esecuzione la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo per la quale è stata conferita la delega al Comune di Foligno ad operare in qualità di stazione appaltante, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2015. Già nel Piano di Razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Sant'Anatolia di Narco, approvato con D.G.C. n. 20, del 27.03.2015 e con D.C.C. n. 9, del 29.04.2015, poi confermato con la Relazione sui risultati conseguiti approvata con D.G.C. n. 41, del 31.03.2016, si stabiliva che successivamente all'espletamento della procedura di gara da parte del Comune di Foligno, individuato come stazione appaltante, vi sarebbe stata la valutazione da parte del Comune di Sant'Anatolia di Narco della necessità della permanenza della partecipazione in tale società, dovendo considerare anche il fatto che attualmente la Valnerina Servizi S.C.P.A. gestisce la distribuzione del GPL sul territorio comunale.

Inoltre, con D.C.C. n. 14, del 14.06.2016, questo Ente decideva di alienare le reti del gas di sua proprietà nell'ambito della gara per l'affidamento della gestione sopracitata. Pertanto, appare quanto mai necessario ed opportuno attendere l'esito della suddetta gara di ambito.

La società, sebbene svolga in concreto attività di interesse generale e quindi non ricada nell'ipotesi contemplata dall'art. 20, c.2, lett. e) del D. Lgs. 175/2016, ha riportato un risultato negativo di esercizio per quattro dei cinque esercizi precedenti l'entrata in vigore del decreto stesso. Inoltre la stessa ha un numero di amministratori ( 4 ) superiore a quello dei dipendenti ( 2 ), per cui ricorre l'ipotesi contemplata all'art. 20, comma 2, lett. b), ostativa al mantenimento della partecipazione.

Quanto ai tempi necessari per le cessione / alienazione della partecipazione societaria, si ribadisce l'esigenza di attendere l'esito della gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale individuato Foligno – Spoleto – Valnerina, prima di procedere con la dismissione della partecipazione.

Infine, avendo riguardo ai rapporti di credito / debito tra l'Ente e le società partecipate, alla data del 31.12.2016, risultano i seguenti dati:

| RAGIONE SOCIALE     | PARTITA IVA | CONTABILITA' ENTE |           | CONTABILITA' SOCIETA' |          |
|---------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------------|----------|
|                     |             | CREDITI           | DEBITI    | CREDITI               | DEBITI   |
| Valle Umbra Servizi | 02569060540 | 6.615,99          | 85.536,71 | 85.536,71             | 6.615,99 |
| Valnerina Servizi   | 01860740545 | 0                 | 560,83    | 560,83                | 0        |

## Partecipate indirette:

| Denominazione                                   | Anno di costituzione | Società tramite | Quota detenuta dalla società tramite | Quota detenuta dall'amministrazione | Attività svolta                                                                                                                 | Numero amministratori | Numero dipendenti                 |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| V.U.S. COM S.R.L.                               | 2002                 | V.U.S. S.P.A.   | 100,00                               | 0,15                                | VENDITA GAS NATURALE                                                                                                            | 1                     | 10 unità in comando da Vus s.p.a. |
| V.U.S. G.P.L. S.R.L.                            | 2004                 | V.U.S. S.P.A.   | 51,00                                | 0,08                                | VENDITA E DISTRIBUZIONE G.P.L. A PRIVATI                                                                                        | 5                     | 0                                 |
| CONNESI S.P.A. ( ex I.C.T. VALLEUMBRAI S.R.L. ) | 2003                 | V.U.S. S.P.A.   | 18,75                                | 0,03                                | REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, TRASMISSIONE DATI. INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI | 7                     | 15                                |

Con riferimento a VUS-COM s.r.l. vi è da dire che la società svolge il servizio di vendita del gas metano con la produzione di costanti e significativi utili (dato 2016: Euro 1.310.198,00) e l'analisi condotta ha evidenziato due punti critici: a) la presenza di personale (10 unità) in "comando" temporaneo da VUS SpA e la corrispondente assenza di personale "dipendente" (con n. 1 amministratore) [rif art. 20, comma 2, lettera b)]; b) si tratta di un servizio cd. "liberalizzato" per effetto del D. Lgs n. 164/2000 e s.m.i. [rif art. 20, comma 2, lett. a)]. Il punto critico dell'assenza di personale può essere superato attraverso un'interpretazione teleologica

della disposizione, il cui obiettivo pare essere quello di evitare l'impiego di risorse pubbliche per mantenere in vita "scatole vuote", mentre nel caso di specie siamo di fronte ad una scelta imprenditoriale (probabilmente riconducibile ad una complessiva strategia di gruppo) di utilizzare l'istituto del comando in luogo di quello del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze. Tuttavia ciò conferma la stabile necessità/utilizzazione di personale con caratteristiche sostanzialmente analoghe (dal punto di vista della presente indagine) a quelle dei lavoratori dipendenti.

La valutazione dell'altra criticità rilevata – quella della natura del servizio svolto – deve muovere dal presupposto che il servizio di vendita del gas è oramai esposto alla concorrenza nel libero mercato (concorrenza nel mercato) a differenza del servizio di distribuzione del gas, che mantiene inalterate le caratteristiche del servizio pubblico (o servizio di interesse generale) ed in cui l'apertura alla concorrenza coesiste con il regime di monopolio (concorrenza per il mercato). A tal proposito si richiamano le considerazioni svolte nel parere AG 12/2011 reso dall'AVCP (oggi ANAC) il 7.7.2011, peraltro con adeguati richiami giurisprudenziali. Pertanto la riconducibilità dell'attività di vendita del gas al novero dei vincoli di scopo e di attività posti dal TUSPP è lungi dall'essere di immediata evidenza. Da questo punto si è reso necessario un approfondimento in ordine alla eventuale sussistenza dei presupposti indicati nell'art. 2, comma 1, lett. h) ed i) per la riconducibilità del servizio alle tipologie ivi previste, dal quale è emerso che VUS-COM srl ha fornito ampio resoconto di numerosi elementi pertinenti alla teorica riconduzione dell'attività societaria nel novero dei servizi economici di interesse generale, desumibile dai seguenti elementi:

- politiche di sostegno ai pensionati;
- e politiche di sostegno alla clientela a basso reddito volte all'ottimizzazione dell'utilizzo del gas;
- rateizzazioni di particolare favore dei clienti più deboli;
- politica aziendale fortemente orientata alla presenza sul territorio, anche per il tramite di sportelli aperti al pubblico.

Il complesso delle circostanze/dati/informazioni sopra riferiti offrono importanti elementi di riflessione nella direzione dello svolgimento di servizi a condizioni diverse da quelle che offre il mercato di riferimento e dunque **dell'eventuale mantenimento della partecipazione.**

Quanto a **VUS GPL s.r.l.**, possono essere qui richiamate le considerazioni generali svolte in riferimento all'attività di VUS-COM srl.; tuttavia la società pone **due criticità che non appaiono superabili in riferimento al limite minimo di fatturato conseguito nel triennio, inferiore ad € 500.000,00** [rif art. 20, comma 2, lettera d)] **e al rapporto tra dipendenti e amministratori** [rif art. 20, comma 2, lettera b)], essendo di fatto priva di dipendenti ed avendo n. 5 amministratori. Conseguentemente, considerando i requisiti posti dal D. Lgs. 175/2016, **non appare possibile il mantenimento della partecipazione societaria.**

Con riguardo a **CONNESI S.p.a.** l'attività svolta ( cablaggio reti e servizi informatici ) e le modalità di svolgimento paiono di difficile riconduzione nelle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 [rif art. 20, comma 2, lettera a)], con conseguente **impossibilità di mantenimento della partecipazione societaria da parte del Comune.**

Alla data del **23.09.2016** risultava appena cessata la partecipazione di **V.U.S. S.p.a.** in **Trec S.p.A.**, mentre era ancora in essere la partecipazione di **V.U.S. S.p.A.** in **GSA s.r.l.**, cessata nel mese di aprile 2017.

**RICHIAMATA** altresì la propria precedente Delibera n. 45, del 27.12.2018, nella quale si dava atto del seguente stato di attuazione del piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate:

- con riguardo a **VUS GPL s.r.l.**, partecipata indiretta del Comune di Sant'Anatolia di Narco, la Direzione Generale ha avviato la procedura di alienazione della quota pubblica, con la valorizzazione della quota stessa;
- con riguardo a **CONNESI S.p.a.**, partecipata indiretta del Comune di Sant'Anatolia di Narco, la Direzione Generale ha avviato la procedura di alienazione della quota pubblica, con la valorizzazione della quota stessa;
- con riguardo a **VALNERINA SERVIZI S.C. A R.L.**, a seguito di diverse sollecitazioni avanzate dai comuni soci, con nota prot. n. 4338, del 04.10.2018, in data 09.10.2018 veniva convocata un'assemblea dei soci per discutere lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione, assemblea che si è tenuta in data 09.11.2018, dalla quale è emerso che di fatto non si è proceduto alla cessione della società, in quanto la stessa era stata subordinata all'espletamento della gara per l'affidamento della gestione del servizio di erogazione del gas metano, a livello di ambito di territoriale, con contemporanea vendita delle reti di proprietà della società, che non è stata ancora espletata dalla stazione appaltante incaricata, Comune di Foligno, a causa di vari ricorsi giudiziari presentati avverso il relativo bando di gara, che ha causato la sospensione della relativa procedura.

**RICHIAMATA** infine la propria precedente Delibera n. 41, del 19.12.2019

**DATO ATTO** che si è proceduto ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 D.L. 90/2014, ad effettuare il censimento delle società partecipate detenute dal Comune di Sant'Anatolia di Narco, alla data del 31.12.2019, rilevando il seguente quadro generale:

**Partecipazioni dirette:**

| Denominazione              | Anno di costituzione | Quota di partecipazione | Attività svolta                                                                                                                                                                                                                                                                           | Numero medio dipendenti | Numero amministratori |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| V.U.S. S.P.A.              | 2001                 | 0,15                    | Attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua - Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotta - Gestione delle reti fognarie - Raccolta di rifiuti non pericolosi - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi servizi idrici, energetici ed ambientali | 424,5                   | 3                     |
| UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. | 2002                 | 0,00000661              | Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, altre attività connesse nel settore delle tecnologie dell'informatica, costruzione di opere di pubblica utilità per le telecomunicazioni.                                                                                       | 81                      | 1                     |
| VALNERINA SERVIZI S.C.P.A. | 1990                 | 2,00                    | Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte                                                                                                                                                                                                                                   | 3                       | 1                     |

**Partecipate indirette:**

| Denominazione     | Anno di costituzione | Società tramite | Quota detenuta dalla società tramite | Quota detenuta dall'Ente | Attività svolta      | Numero amministratori | Numero dipendenti |
|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| V.U.S. COM S.R.L. | 2002                 | V.U.S. S.P.A.   | 100,00                               | 0,15                     | VENDITA GAS NATURALE | 3                     | 0                 |

|                                                          |      |                  |       |      |                                                                                                                                                            |   |    |
|----------------------------------------------------------|------|------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| V.U.S. G.P.L.<br>S.R.L.                                  | 2004 | V.U.S.<br>S.P.A. | 51,00 | 0,08 | VENDITA E<br>DISTRIBUZIONE<br>G.P.L. A PRIVATI                                                                                                             | 5 | 0  |
| CONNESI S.P.A.<br>( ex I.C.T.<br>VALLEUMBRAI<br>S.R.L. ) | 2003 | V.U.S.<br>S.P.A. | 18,75 | 0,03 | REALIZZAZIONE<br>IMPIANTI<br>TECNOLOGICI,<br>TRASMISSIONE<br>DATI.<br>INSTALLAZIONE,<br>AMPLIAMENTO,<br>TRASFORMAZIONE<br>E MANUTENZIONE<br>DEGLI IMPIANTI | 6 | 26 |

**PRESO ATTO** della nota con cui V.U.S. s.p.a. effettua il monitoraggio delle partecipate indirette V.U.S. COM s.r.l., Connesi S.p.a. e V.U.S.Gpl s.r.l., come da schede allegate, redatte secondo i modelli predisposti dal MEF;

**DATO ATTO** che l'Ente ha mantenuto tutte le partecipazioni societarie in essere, in quanto:

- la partecipata diretta **VUS S.p.A.** possiede tutti i requisiti richiesti dal Tusp, per cui nulla osta al mantenimento della partecipazione;
- la partecipata diretta **Umbria Digitale S.c. a r.l.** possiede tutti i requisiti richiesti dal Tusp, per cui nulla osta al mantenimento della partecipazione;
- la partecipata diretta **Valnerina Servizi S. c. a r.l.**, la cessione della stessa é stata subordinata all'espletamento della gara per l'affidamento della gestione del servizio di erogazione del gas metano, a livello di ambito di territoriale, con contemporanea vendita delle reti di proprietà della società, gara non ancora espletata; inoltre, la Società ha adeguato il proprio statuto societario e riequilibrato il rapporto esistente tra numero dei dipendenti e quello degli amministratori, optando per un amministratore unico, cosicché, allo stato non vi sono elementi ostativi al mantenimento della partecipazione;
- la partecipata indiretta **VUS COM s.r.l.** si conferma il mantenimento;
- la partecipata indiretta **VUS GPL s.r.l.**, per la quale era prevista la cessione a titolo oneroso, è stata mantenuta. In proposito, si rileva che V.U.S. S.p.a., con nota PEC del 6.12.2019 (prot. n. 75.307 del 6.12.2019) ha comunicato che a seguito del parere favorevole del Coordinamento dei Soci, nella seduta del 4.12.2019, intende avvalersi della norma di deroga, art. 24, co. 5 bis del d.lgs n. 175/2016 ss.mm.ii.,

che prevede il termine per la conclusione della procedura di cessione della quota societaria entro il 31.12.2021, salvo diverse valutazioni; quanto esposto anche in considerazione che la società da dismettere ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

- la partecipata indiretta **CONNESI S.p.a.**, per la quale era prevista la cessione a titolo oneroso, è stata mantenuta. In proposito, si rileva, come per V.U.S. GPL s.r.l., V.U.S. S.p.a., con nota PEC del 6.12.2019 (prot. n. 75.307 del 6.12.2019) ha comunicato che a seguito del parere favorevole del Coordinamento dei Soci, nella seduta del 4.12.2019, intende avvalersi della norma di deroga, art. 24, co. 5 bis del d.lgs n. 175/2016 ss.mm.ii., che prevede il termine per la conclusione della procedura di cessione della quota societaria entro il 31.12.2021, salvo diverse valutazioni; quanto esposto anche in considerazione che la società da dismettere ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

**TENUTO CONTO** degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare espresse nella scheda allegata alla presente deliberazione debbono considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DATO ATTO** della revisione dei dati relativi alle società partecipate dal Comune di Sant'Anatolia di Narco, così come riepilogata negli schemi allegati al presente atto;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**ACQUISITI** i voti favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. lgs. 267/2000.

**Con** voti favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti nessuno, su n. 9 consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

- I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Sant'Anatolia di Narco relativa al 31.12.2019, così come descritta nelle premesse del presente atto e negli allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- II. di approvare la relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41, del 19.12.2019, come da scheda allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- III. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al MEF e alla Sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti.

Infine, con separata successiva votazione favorevole che dà il seguente esito: con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti nessuno, su n. 9 consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE  
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Isidori Roberta

**IL PRESIDENTE**

F.to FIBRAROLI TULLIO

=====  
Prot. n. 15

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:  
dal 08-01-21 al 23-01-21, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[ ] Viene comunicata con lettera n. del            alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. in data            , ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[ ] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Sant'Anatolia di Narco, li 08-01-21

=====  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 08-01-21

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Isidori Roberta

=====  
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 08-01-21 al 23-01-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 28-12-20:

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta